



Città di Castel Maggiore
Città metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI

Approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. del

Articolo 1- Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle "Aree di sgambamento per cani", previste dall'art. 21 della Legge Regionale 07 aprile 2000, n. 27, "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", realizzate dall'Amministrazione comunale.
2. Le "Aree di sgambamento per cani", sono realizzate al fine di migliorare il benessere dei cani, consentendo la libera attività motoria, in spazi riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si definiscono:
 - a) **Area di sgambamento per cani:** Porzione di verde comunale, opportunamente recintata e segnalata, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori o accompagnatori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
 - b) **Possessore/accompagnatore:** Persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane e lo conduce nell'area di sgambamento, risponde dei comportamenti tenuti dall'animale sia dal punto di vista civile che penale.

Articolo 3 – Realizzazione delle Aree di sgambamento per cani

1. La realizzazione di "Aree di sgambamento per cani" è effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale o da soggetti con essa convenzionati su aree pubbliche o destinate a pubblico utilizzo.
2. Le aree devono essere adeguatamente recintate e segnalate. All'ingresso debbono essere poste le regole di utilizzo.
3. Spetta alla Giunta Comunale definire la localizzazione delle "Aree di sgambamento per cani" nel territorio comunale ed approvarne il progetto di realizzazione e la dotazione di servizi.

Articolo 4 – Manutenzione delle Aree di sgambamento per cani

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle "Aree di sgambamento cani" è in capo al Comune.
2. L'Amministrazione comunale per garantire la manutenzione delle "Aree di sgambamento cani" può stipulare convenzioni con associazioni cinofile o comitati di utilizzatori e sottoscrivere contratti di sponsorizzazione.
3. La manutenzione può inoltre essere posta in capo ai soggetti che realizzano le "Aree di sgambamento cani" secondo quanto previsto dal comma 1 del precedente articolo 3.

Articolo 5 – Modalità di utilizzo delle "Aree di sgambamento per cani"

1. L'ingresso alle "Aree di sgambamento cani" è consentito esclusivamente ai cani ed ai loro

- accompagnatori, I possessori/accompagnatori devono essere maggiori di quattordici anni., Possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani, soltanto se in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica e rispondere di qualsiasi danno cagionato dall'animale che gestiscono.
2. E' vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso.
 3. E' consentito l'accesso solamente ai cani iscritti all'anagrafe canina, identificati mediante microchip, che abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa.
 4. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio o di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
 5. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è espressamente vietato a persone senza cane. E' ammesso un accompagnatore per ogni cane
 6. Ciascun possessore/accompagnatore potrà portare all'interno dell'area di sgambamento per cani fino ad un massimo di due cani per volta.
 7. Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di gioco al pallone, corsa, allenamento umano, l'area è riservata esclusivamente ai cani ed ai loro accompagnatori.
 8. E' inoltre vietato introdurre nell'area di sgambamento sedie tavoli o altri oggetti
 9. Coloro che entrano nell'area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che siano ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possono scappare.
 10. L'accesso contemporaneo di animali nell'area è consentito fino al raggiungimento del numero massimo stabilito con provvedimento della Giunta, sulla base dell'ampiezza. Qualora nell'area di sgambamento vi siano utenti all'esterno in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 40 minuti.
 11. E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore ovvero per i cani maschi particolarmente eccitabili.
 12. E' vietato somministrare alimenti, del tipo cibo nella ciotola, ai cani all'interno dell'area. Parimenti è altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
 13. E' vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili che possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
 14. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduuttori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei canidi:
 - a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
 - b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
 - c) ricoprire le buche scavate dal proprio caneIn tutta l'area inoltre è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati o biciclette
 15. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

Articolo 6 – Orari di utilizzo delle “Aree di sgambamento per cani”

1. Gli orari di utilizzo delle “Aree di sgambamento per cani” sono determinati con apposito decreto del Sindaco

Articolo 7 – Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia Municipale.
2. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ATS svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
3. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge e nel vigente regolamento comunale per la detenzione dei cani, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
4. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e regionale.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione